

legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Testo coordinato dell'articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale".

pubblicata sul Bollettino ufficiale 7 marzo 2005, n. 19, suppl. n. 40.

Art. 18⁽¹⁾

Il piano sanitario e sociale integrato regionale

1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, nell'ambito del programma regionale di sviluppo, definisce gli obiettivi di politica sanitaria e sociale regionale e i criteri per l'organizzazione del servizio sanitario regionale e dei servizi sanitari e sociali integrati in relazione ai bisogni assistenziali della popolazione rilevati dagli strumenti di valutazione e di monitoraggio della programmazione sanitaria e sociale integrata di cui all'articolo 20 e dagli studi di ricerca epidemiologica affidati all'Agenzia regionale di sanità (ARS) ed alle società scientifiche. Il piano sanitario e sociale integrato regionale definisce inoltre per l'ambito sanitario e sociale l'attuazione della strategia regionale coordinata e continuativa in materia di sicurezza stradale.⁽²⁾

2. Il piano sanitario e sociale integrato regionale è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, formulata previo parere della conferenza regionale delle società della salute, ed ha durata corrispondente a quella del programma regionale di sviluppo. Ai fini dell'elaborazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

3. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede annualmente all'attuazione del piano sanitario e sociale integrato regionale ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 49/1999.

NOTE

1) Articolo prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 21.

2) Parole aggiunte con l.r. 11 maggio 2011, n. 19, art. 7.

Testo coordinato dell'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro".

pubblicata sul Bollettino ufficiale 5 agosto 2002, n. 23.

Art. 31

Piano di indirizzo generale integrato

1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento strategico le linee emergenti nella programmazione di lungo periodo effettuata dal programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di programmazione economica e finanziaria, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. Le politiche di intervento si conformano ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza rivolti al sistema delle autonomie locali, espressi dall' articolo 118, primo comma, della Costituzione , ed al principio di sussidiarietà rivolto all'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, espresso dall' articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

3. La programmazione generale degli interventi integrati e intersettoriali viene espressa attraverso un Piano di indirizzo generale integrato a durata quinquennale, in raccordo temporale con il PRS, salvo diversi vincoli temporali di derivazione comunitaria, approvato dal Consiglio regionale. Eventuali aggiornamenti annuali del Piano sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.

4. Il Piano di indirizzo generale integrato definisce:

- a) gli obiettivi, le priorità degli interventi e gli ambiti territoriali di riferimento;
- b) le tipologie, i contenuti ed i destinatari degli interventi;
- c) le strategie e le politiche di intervento;
- d) le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito;
- e) i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari degli interventi;
- f) le entità dei benefici;
- g) le procedure di individuazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione operativa degli interventi e le indicazioni generali di raccordo operativo con gli stessi;

h) l'individuazione delle misure finanziarie di sostegno ai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione operativa degli interventi ed i criteri per la loro ripartizione fra gli stessi;

- i) gli strumenti di valutazione, i criteri e le modalità per le verifiche di efficienza ed efficacia del sistema;
- ii) la definizione degli indicatori per il monitoraggio degli interventi;
- iii) le indicazioni relative alla tipologia dei flussi informativi;
- iv) le eventuali ulteriori direttive.

4 bis.⁽¹⁾ Il Piano di indirizzo generale integrato definisce inoltre per l'ambito educativo e dell'istruzione l'attuazione della strategia regionale coordinata e continuativa in materia di sicurezza stradale.

5. Il processo di formazione del Piano di indirizzo generale integrato è informato al principio del concorso istituzionale e della partecipazione sociale ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 49/1999.

6. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, il rapporto sullo stato di avanzamento del Piano di indirizzo generale integrato circa le attività svolte e i risultati conseguiti, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di verifica e di controllo.

NOTA

1) Comma inserito con l.r. 11 maggio 2011, n. 19, art. 8.

Testo coordinato degli articoli 4 e 5 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni".

pubblicata Bollettino ufficiale 3 luglio 2002, n. 15.

Art. 4

Programma annuale

1. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale approvano, secondo le rispettive competenze e nell'ambito dei finanziamenti allocati nelle rispettive unità previsionali di base (UPB) di riferimento del bilancio pluriennale, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il rispettivo programma annuale delle attività di informazione e comunicazione, recante indirizzi e previsioni di intervento. Il programma annuale della Giunta regionale viene comunicato al Consiglio regionale. Il programma comprende indirizzi agli enti dipendenti dalla Regione, una sintetica illustrazione dell'attività svolta nell'anno precedente, nonché specifiche previsioni di verifica dell'efficacia degli interventi di maggiore rilevanza.

2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale

collaborano, attraverso le competenti strutture, nell'elaborazione dei rispettivi programmi annuali, al fine di conseguire efficaci sinergie ed un utile impiego delle risorse e di offrire un riferimento per iniziative integrate con gli enti locali.

2 bis.⁽²⁾ I programmi di cui al presente articolo individuano adeguate forme di informazione e comunicazione ai cittadini circa l'attività svolta dalla Regione in favore della sicurezza stradale.

Art. 5 Piano triennale

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), un piano triennale. Tale piano contiene:

- a) gli interventi di cui all' articolo 18, commi 1 e 2, a sostegno delle attività di informazione e comunicazione degli enti locali;
- b) gli interventi a sostegno della formazione professionale del personale della Regione e degli enti locali;
- c) gli interventi di cui all' articolo 34 della presente legge a sostegno dello sviluppo e della qualificazione del sistema dell'informazione locale;
- d) gli interventi volti alla promozione di forme di educazione all'uso consapevole e critico dei mezzi di informazione e comunicazione di cui all' articolo 18, comma 4;
- e) gli interventi di formazione professionale del personale delle imprese di cui all' articolo 37;

e bis⁽²⁾ gli interventi dedicati a realizzare campagne informative e di comunicazione atte a diffondere comportamenti virtuosi negli utenti delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto e mobilità in Toscana in materia di sicurezza stradale.

NOTE

1) Comma aggiunto con l.r. 11 maggio 2011, n. 19, art. 9, comma 1.

2) Lettera aggiunta con l.r. 11 maggio 2011, n. 19, art. 9, comma 2.

Testo coordinato dell'articolo 5 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 "Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti".

pubblicata sul Bollettino ufficiale 27 febbraio 2008, n. 6.

Art. 5 Piano di indirizzo

1. Il piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei

